N. 00233/2010 REG.SEN.
N. 00251/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2010, proposto da: Donatella Re, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Tafuri e Luigi Tafuri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gaetano Tafuri in Catania, via Umberto, 296;

contro

Comune di Scicli;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 229 del 24/7/2008 della Giunta Comunale di Scicli; della delibera n. 314 del 5/11/2009 della Giunta Comunale di Scicli; delal determinazione Capo Settore Affari Generali n. 169 del 16/11/2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Vincenzo Neri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione in forma succintamente motivata del ricorso in epigrafe, ai sensi dell'art. 21, comma 10 e dell'art. 26 commi 4 e 5 l. n. 1034/1971;

rilevato invero che con il ricorso introduttivo viene impugnato l'atto di annullamento in autotutela della procedura di stabilizzazione indetta dall'amministrazione intimata;

considerato che nel nuovo riparto della giurisdizione delineato dall'art. 63 del D. L.vo n. 165/2001 sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico), incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, gli incarichi dirigenziali e le indennità di fine rapporto, anche se vengono in questione atti presupposti che, qualora siano rilevanti, vanno disapplicati se illegittimi;

ritenuto quindi che nella giurisdizione amministrativa non resta ricompresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, in

base a criteri fissi e prestabiliti, di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, e che aspirano alla stabilizzazione, essendo la stessa ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario perché le situazioni giuridiche soggettive coinvolte nella procedura di stabilizzazione devono qualificarsi come di diritto soggettivo (Cass. SU, 31 gennaio 2008 n. 2277; si veda altresì Cons. Stato, 26.11.2008 n. 5844; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 20 dicembre 2008 , n. 2173);

ritenuto pertanto che, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del richiamato art. 63 del D. L.vo n. 16572001;

rilevato che, in senso diverso, non rileva l'asserita difformità a legge dell'atto di annullamento in autotutela facendosi comunque valere il diritto soggettivo alla stabilizzazione e, dunque, una situazione giuridica soggettiva devoluta alla giurisdizione del g.o. (si veda, con riferimento all'impugnazione dell'atto di macro organizzazione, Cass. S.U. 16 febbraio 2009 n. 3677) ;

rilevato che in conformità a quanto statuito dall'art. 59, comma 1, l. 18 giugno 2009 n. 69 il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione;

rilevato che alla luce delle considerazioni ora svolte il ricorso deve

essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del richiamato art. 63 del D. L.vo n. 165/2001;

rilevato che la peculiarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sezione seconda, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Vincenzo Salamone, Consigliere

Vincenzo Neri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO